



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **55**

SEDUTA DEL **31.07.2020**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di luglio, alle ore 20.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria a porte chiuse di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Diego DISTILO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Riccardo TOMATIS, i Consiglieri Signori:

	PRESENTE		PRESENTE		
1)	CALLERI Gerolamo	SI	9)	MINUCCI Riccardo Ettore	SI
2)	CALLERI Ilaria	SI	10)	MUNI' Vincenzo	SI
3)	CANGIANO Giorgio	SI	11)	PORRO Cristina	SI
4)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	12)	RADIUK Raiko	SI
5)	DISTILO Diego	SI	13)	RAMO' Claudia	SI
6)	GAIA Marta	SI	14)	SECCO Mirco	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	TOMATIS Roberto	SI
8)	ISOLERI Martina	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco PASSINO Alberto e gli Assessori: PELOSI Silvia, POLLIO Giovanni e VANNUCCI Mauro.

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 53 in data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.86 e n. 87 del 21.12.2019, con le quali erano state deliberate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020 secondo la normativa a suo tempo vigente, le quali sono da intendersi decadute e quindi inefficaci, alla luce delle nuove disposizioni normative in vigore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 della L.160/19,:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti al comma 741;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, tra i quali rientrano gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);
- a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019 con la quale è stata confermata l'applicazione della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni dal 2016 al 2018, nella misura massima dello 0,75%;

CONSIDERATO che l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19 ha disposto l'esenzione dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b)immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DATO ATTO, altresì, che a norma dell'art.1, comma 758 della Legge 160/19, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Albenga in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 32 del 15.06.2020 ha disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti proprietari di immobili le cui attività, direttamente gestite dai medesimi, sono state costrette alla sospensione con provvedimenti governativi o di altre autorità a causa della pandemia COVID-19, da attestarsi entro il 31 luglio 2020, a pena di decadenza del beneficio;

ATTESO CHE:

- l'art.1, comma 767, della su citata Legge 160/19, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- la Risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto dell'IMU e aliquote della nuova IMU, di cui al comma 757, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31.07.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

- per quanto non specificamente sopra determinato si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra ed alle disposizioni di legge vigenti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 21.12.2019;

CONSIDERATO che è necessario garantire, in primo luogo, gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, che ha eroso le entrate ordinarie dell'ente e che l'Imposta Municipale Propria da anni apporta la maggior parte delle entrate comunali;

RITENUTO, pertanto, di confermare la griglia delle aliquote IMU-TASI degli anni precedenti, con le dovute modificazioni ai sensi di legge, adottando l'aliquota base prevista dalla nuova imposta, senza aumenti, laddove era invece prevista una aliquota diversa (immobili ex-IACP e fabbricati cd. merce), eliminando altresì la quota ex-TASI agli immobili della categoria catastale D, come in precedenza già disposto per gli immobili della categoria C e ridurla fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17
Astenuiti n.==
Votanti n. 17

Voti favorevoli alla proposta: n. 17
Voti contrari alla proposta: n.==

DELIBERA

1) **DI ADOTTARE**, per quanto riportato nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ALIQUOTA DI BASE/ORDINARIA	1,135 per cento	
Abitazioni principali del soggetto passivo,	0,6 per cento	E.200,00

classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze;		
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;	0,935 per cento	E.200,00
- unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98; -unità ad uso abitativo, concessa in comodato gratuito, registrato, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B;	1,035 per cento	
C/1, C/3, C/4, C/5;	0,96 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla Legge 133/94;	0,0 per cento	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,1 per cento	
Unità immobiliari comprese nella categoria catastale D, diversi dai fabbricati rurali strumentali di cui al comma 750 della L. 160/19;	1,06 per cento (0,76 per cento allo Stato 0,3 per cento al Comune)	
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	1,135 per cento	

- 2) **DI FISSARE** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, ad euro 200,00. La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 3) **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote IMU hanno efficacia dal 01.01.2020 considerata decaduta la deliberazione di C.C. n. 86/19 richiamata in premessa e sono aumentate della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
- 4) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nel regolamento IMU ed alle disposizioni di legge vigenti;
- 5) **DI TRASMETTERE**, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 17
Astenuti	n.==
Votanti	n. 17

Voti favorevoli alla proposta:	n. 17
Voti contrari alla proposta:	n.==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 24 LUG 2020

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 24 LUG 2020

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **55** in data **31.07.2020**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Geom. Diego DISTILO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERENLI)

(Registro Pubblicazioni n. ²⁷³¹~~2727~~)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

- 7 AGO 2020

Albenga,

- 7 AGO 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto, pubblicato senza reclamo

alcuno dal _____

al _____,

non essendo soggetto a controllo, è
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE